



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 38 del 11/03/2013 – 15/03/2013</b> <b>Udienza pubblica del 12/02/2013</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Previsione che il commercio al dettaglio nelle zone produttive sia ammesso solo come eccezione, per le categorie merceologiche indicate nella legge medesima e per i relativi accessori determinati ed ammessi da una successiva deliberazione della Giunta provinciale - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Esorbitanza dalle attribuzioni statutarie in materia di commercio - Illegittimità costituzionale .</p> <p><b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 5, commi 1, 2, 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 recante “Liberalizzazione dell'attività commerciale” per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, secondo il quale “... il commercio al dettaglio nelle zone produttive è ammesso solo quale eccezione...”, in quanto va in contrasto con il principio generale stabilito dall'art. 31, comma 2, del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Infatti,</p>



	nelle zone destinate all'esercizio di attività produttive il commercio al dettaglio viene ad essere vietato, ammettendolo soltanto come eccezione per alcuni tipi di merci.
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio:</b> legge provincia Bolzano 16/03/2012, n. 7 art. 5, commi 1, 2 e 3</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Costituzione art. 117, co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 5 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> decreto legge 06/12/2011 n. 201, art. 31, co. 2 legge 22/12/2011 n. 214</p>
<b>Massima n. 2 :</b>	<p><b>Titolo</b> Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Possibilità di continuare l'attività per le strutture di vendita al dettaglio già autorizzate o già in esercizio all'entrata in vigore della legge, con divieto di ampliamento, trasferimento o concentrazione - Decadenza di tale possibilità, se l'attività stessa viene a cessare - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, del libero svolgimento e sviluppo delle imprese commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura.</p> <p><b>Testo</b> E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 5, commi 4 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 recante "Liberalizzazione dell'attività commerciale" per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione all'art. 31, comma 2, del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale, ha introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Infatti sia il comma 4 dell'art. 5 impugnato, che vieta che le relative strutture destinate alla vendita al dettaglio possano essere ampliate, trasferite o concentrate, sia il comma 7, che prevede la decadenza dalla possibilità di esercitare l'attività di cui al comma 4 in caso di cessazione, introducono consistenti limitazioni alla concorrenza, imponendo vincoli al libero svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio nelle zone produttive, gravando sulle prospettive di sviluppo delle imprese commerciali, che si vedono impedire la possibilità di adeguare le proprie aziende alle esigenze</p>



	del mercato sia con il divieto di ampliare o trasferire la sede, sia con la decadenza stabilita in caso di cessazione dell'attività.
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b>  legge provincia Bolzano 16/03/2012, n.7 art. 5, co. 4  legge provincia Bolzano 16/03/2012, n.7 art. 5, co. 7</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  Costituzione art. 117, co. 2  statuto regione Trentino Alto Adige art. 4  statuto regione Trentino Alto Adige art. 5  statuto regione Trentino Alto Adige art. 8  statuto regione Trentino Alto Adige art. 9</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b>  decreto legge 06/12/2011 n. 201, art. 31, co. 2  legge 22/12/2011 n. 214</p>
<b>Massima n. 3 :</b>	<p><b>Titolo</b>  Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione che la Giunta provinciale possa emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, che esclude limitazioni agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.</p> <p><b>Testo</b>  E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7 recante "Liberalizzazione dell'attività commerciale" per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione all'art. 31, comma 2, del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale, ha introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Infatti l'articolo 6 stabilendo che «La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio... » introduce nuovamente dei limiti e dei vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, violando la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b>  legge provincia Bolzano 16/03/2012, n.7 art. 6</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p>



	Costituzione art. 117, co. 2 statuto regione Trentino Alto Adige art. 4 statuto regione Trentino Alto Adige art. 5 statuto regione Trentino Alto Adige art. 8 statuto regione Trentino Alto Adige art. 9
--	--

**Altri parametri e norme interposte**  
decreto legge 06/12/2011 n. 201, art. 31, co. 2  
legge 22/12/2011 n. 214

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**



*Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca*  
*tel 091.7074836 – e.mail: [beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it](mailto:beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it)*  
*via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo*  
*U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail [urp@ull.regione.sicilia.it](mailto:urp@ull.regione.sicilia.it)*